



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

18 maggio 2020, n. 26

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Ulteriori disposizioni, per il periodo 18 maggio 2020 – 14 giugno 2020, relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Visto il DL 23 febbraio 2020, n. 6. Recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 23/2/2020 n. 45 che, tra l'altro, dispone che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il DPCM 11/3/2020 che, all'art. 1, comma 5, prevede che *“il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3 comma 2 del D.L. 23/2/2020, n. 6, può disporre la programmazione del Servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza Coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali [...]”*;

Visto il DPCM 22/3/2020 che, all'art. 2, punto 1, proroga le disposizioni del DPCM 11/3/2020 al 3/4/2020;

Visto l'art. 1 del DPCM 22/3/2020 che, tra l'altro, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del predetto decreto e che pone divieto *“a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;

Visto il DPCM 1/4/2020 che, all'art. 1, punto 1, proroga le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM 26/4/2020 che, all'art. 1, punto 1, lettera a), recita: *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute [...]; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza*



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;

Visti il DPCM 10/4/2020 e il DPCM 26/4/2020 nonché il DPCM 17/5/2020 che, all’art. 1, punto 1, lett. ff), e art. 1, lett. ii), recitano: *”il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggior presenza di utenti [...]*”;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, che dispone *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

Visto il DPCM 17/5/2020 che, all’art. 8 *“Misure in materia di trasporto pubblico di linea”* recita:

1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, di cui all’allegato 15.*
2. *In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.*

Visti gli allegati al DPCM 17 maggio 2020 e in particolare:

- Allegato 10 *“Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”*
- Allegato 14 *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”*
- Allegato 15 *“Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”;*

Preso atto che nelle Linee guida di cui al succitato Allegato 15 al DPCM 17 maggio 2020 si ribadisce che:

- vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle principali stazioni e



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria;

- sui mezzi di trasporto è opportuno, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute. Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi;
- il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa;
- al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, dovrà essere valutata, dopo adeguata sperimentazione, la possibilità dell'installazione, di separazioni removibili tipo plexiglass o altro materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza;
- realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi, che ha già determinato una forte contrazione della domanda di trasporto pubblico, destinata a mantenersi ridotta in virtù delle ultime disposizioni governative;

Preso atto, inoltre, della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le proprie ordinanze n. 7 del 13/3/2020, n. 8 del 18/3/2020, n. 10 del 25/3/2020, n. 14 del 3/4/2020, n. 18 del 11/4/2020 e n. 22 del 30/04/2020, con le quali sono state adottate, fino al 17/5/2020, disposizioni relative al trasporto pubblico locale a seguito dell'emergenza coronavirus;

Vista la proposta pervenuta da Trenitalia S.p.a., in data 12/5/2020, prot TRNIT-DPR.DRU/P/2020/0016809, contenente la programmazione della riduzione dei servizi rimodulati, con decorrenza 18 maggio 2020;

Vista la proposta pervenuta dalle aziende Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., con nota prot. 212/Z4 del 14/5/2020 di conferma dei programmi di esercizio dei servizi, per il TPL su gomma, rimodulati come da programmazione già inoltrata con precedente nota prot. 199/Z4 del 29/04/2020, decorrenza 18 maggio 2020;

Viste la proposta pervenuta da Busitalia Sita Nord s.r.l., con nota prot. 6807 del 14/5/2020 di conferma dei programmi di esercizio dei servizi per il TPL ferroviario, rimodulati come da programmazione già inoltrata con precedente nota prot. 5677 del 29/04/2020, e la proposta



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

pervenuta con nota prot. 6809 del 14/5/2020, contenente la programmazione dei servizi rimodulati per il TPL Navigazione sul Lago Trasimeno, entrambe con decorrenza 18 maggio 2020;

Considerato, infine, che alla luce del DPCM 11/3/2020, del DPCM 22/3/2020, del DPCM 1/4/2020 e del DPCM 10/4/2020 è risultata molto limitata l'esigenza del trasporto pubblico locale, ma che già in virtù del DPCM 26/4/2020 detta esigenza è aumentata, in conseguenza della riapertura di alcune attività lavorative e della maggiore possibilità di spostamenti da parte dei cittadini, come previsto per la cosiddetta "Fase 2";

Ritenute dette proposte idonee all'azione di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia e comunque adeguate al mantenimento dei servizi minimi essenziali, in virtù della prevista domanda nella cosiddetta "Fase 2", così come da ultimo disciplinata dal DPCM 17/5/2020;

ORDINA

Art. 1

1. Che dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche che si rendessero necessarie, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti da Trenitalia S.p.a. rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
2. Che dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche che si rendessero necessarie, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle Società Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., rispettino il programma di esercizio allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
3. Che dal 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche che si rendessero necessarie, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti da Busitalia Sita Nord s.r.l. rispettino i programmi di esercizio allegati alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3).
4. Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 17/5/2020, in particolare quelle di cui all'allegato 15 del predetto decreto.



Regione Umbria
Giunta Regionale
La Presidente

Art. 2

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefetti di Perugia e Terni;
- Presidenti delle Province di Perugia e Terni;
- Sindaci della Regione Umbria;
- alle Aziende del trasporto pubblico locale: Ishtar S.c.ar.l., TPL e Mobilità, S.c.ar.l., ATC&Partners S.c.ar.l., Busitalia Sita Nord s.r.l., Trenitalia S.p.a..

Le Aziende provvederanno ad informare, tempestivamente ed adeguatamente, gli utenti delle modifiche apportate alla programmazione dei servizi con la presente ordinanza, unitamente alle misure organizzative e gestionali adottate per limitare il contagio.

Sarà cura delle Aziende continuare ad assicurare un costante monitoraggio quotidiano dell'andamento delle frequentazioni, al fine di poter intervenire puntualmente e tempestivamente con le modifiche che si dovessero rendere eventualmente necessarie, qualora dovessero presentarsi esigenze di mobilità più consistenti, garantendo, quindi, i servizi minimi essenziali nel rispetto della domanda e del così detto distanziamento sociale, evitando sovraffollamenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 18/05/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge